



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

COMUNE DI FERRARA
PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0154977 del 25/10/2022
Firmatario: ALAN FABBRI

COMUNE DI FERRARA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico

Ferrara, 24 ottobre 2022


IL SINDACO

PREMESSO

- che con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022 sono state stabilite speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023;
- che, in particolare, il citato Decreto riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile, oltre a ridurre di 1 grado i limiti di temperatura dell'aria consentita nei locali;


RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 nr.74 recante “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”, ed in particolare gli articoli 3 e 4 recanti, rispettivamente, i “Valori massimi della temperatura ambiente” e i “Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale” (di seguito: DPR n.74/2013);
- l'articolo 5 comma 1 del citato D.P.R. rubricato “*Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici*”, in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;



- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 3 aprile 2017 e s.m.i., di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed in particolare l'art.12, comma 8 che stabilisce che *“In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.”*;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* e, in particolare, l'articolo 19-quater secondo cui *“Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza”*;
- l'ordinanza sindacale P.G.0139817 del 29/09/2022 – c.d. Ordinanza polveri 2022 – emessa in attuazione dell'Accordi di Programma e del PAIR - Piano Area Integrato Regionale 2020 – per il contenimento delle emissioni inquinanti a tutela della salute pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Ferrara è compreso nella zona climatica “E” dell'art. 4 del citato DPR n.74/2013, e che a seguito delle disposizioni introdotte dal DM 383/2022



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

l'esercizio degli impianti termici alimentati a gas naturale è consentito con i seguenti limiti:
..... “5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile”;

PRESO ATTO che le condizioni meteorologiche attuali e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, indicano un mantenimento delle temperature al di sopra della media stagionale, con condizioni particolarmente miti;

RILEVATO CHE gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RITENUTO, PERTANTO, che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 comma 1 del DPR n.74/2013 e all'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1, giustificando una riduzione del periodo di esercizio mediante posticipo dell'accensione degli impianti ad esclusione degli edifici di cui all'art.1, comma 4 del DM n.383/2022, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

VISTI


- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 54;
- gli atti;

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 03/11/2022, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO

Ing. Alan Fabbri